

DOCUMENTO DI SINTESI N. 2 di settembre 2013

CONTRATTO SERVIZI

CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (CBI) E FAST.INVOICE

Il presente documento di sintesi, su accordo delle Parti, costituisce il frontespizio del contratto dei Servizi Corporate Banking Interbancario (CBI) e Fast.Invoice erogati dalla Banca (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. di seguito ICBPI) facendone parte integrante e contiene le condizioni economiche ed operative relative a tale contratto.

Condizioni economiche ed operative che regolano i servizi

FUNZIONI EROGATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO – CONDIZIONI ECONOMICHE

I CORRISPETTIVI SONO INDICATI AL NETTO DELL'IVA EVENTUALMENTE DOVUTA. I COSTI PER IL COLLEGAMENTO E COLLOQUIO TELEMATICO SONO A CARICO DEL CLIENTE, SECONDO LE TARIFFE PRATICATE DAL FORNITORE PRESCELTO DAL CLIENTE STESSO.

I. SERVIZIO CORPORATE BANKING INTERBANCARIO

LE FUNZIONI EROGATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOPRA INDICATO SONO STATE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON LA BANCA PROPONENTE.

CONTRIBUTO UNA TANTUM	CANONE
PER OGNI ATTIVAZIONE € 30,00	CANONE ANNUALE € 30,00

II. SERVIZIO FAST.INVOICE

LE FUNZIONI EROGATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOPRA INDICATO SONO STATE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON LA BANCA.

TIPO FUNZIONE		SERVIZI			UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO €
FUNZIONI BASE	CICLO ATTIVO	CARICAMENTO FATTURE ATTIVE	SI	GESTIONE FATTURA PER DEFINIZIONE INDICI E CARICAMENTO SU PIATTAFORMA	PER FATTURA	0,4000
		EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA	SI	FIRMA MASSIVA LATO SERVER	PER FATTURA	0,0100
		DELIVERY MULTICANALE	SI	PIATTAFORMA FAST.INVOICE / UTENZA GUEST	PER FATTURA	0,0000
			SI	CIRCUITO CBI2	PER FATTURA	0,1000
			SI	NETWORK EDI / STERLING COMMERCE	PER FATTURA	0,1500
			SI	CANALI DI POSTALIZZAZIONE	PER FATTURA	NOTA (1)
			SI	E-MAIL	PER FATTURA	0,0000
		AVVISATURA	SI	SMS	PER MSG	0,1000
	SI		E-MAIL	PER FATTURA	0,0000	
	CICLO PASSIVO	RICEZIONE/ACQUISIZIONE FATTURE PASSIVE	SI	GESTIONE FATTURA PER DEFINIZIONE INDICI E CARICAMENTO SU PIATTAFORMA	PER FATTURA	0,4500
		DEMATERIALIZZAZIONE PRECEDENTE A REGISTRAZIONE (ATTIVITÀ RICHIESTA ESCLUSIVAMENTE PER LA RICEZIONE DI FATTURE CARTACEE) – NOTA (2)	SI	NORMALIZZAZIONE	PER FATTURA	0,0500
			SI	SCANSIONE	PER PAGINA	0,0625
			SI	INDICIZZAZIONE MANUALE	PER FATTURA	0,0625
			SI	INDICIZZAZIONE AUTOMATICA	PER FATTURA	0,0320 NOTA (3)
CONSERVAZIONE	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ATTIVE/PASSIVE		SI	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER 10 ANNI	PER FATTURA	0,1000
	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA LIBRI CONTABILI, LIBRI MAGAZZINO, DDT, ECC ...		SI	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER 10 ANNI	PER PAGINA	0,0800

ALTRI SERVIZI	TRACKING DEI DOCUMENTI	UNA TANTUM	0,0000
	SERVIZIO DI HELP DESK	UNA TANTUM	0,0000
	MANUTENZIONE PER ALLINEAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO SERVIZIO CBI	UNA TANTUM	0,0000
	MANUTENZIONE PER ALLINEAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO SERVIZIO FAST.INVOICE	UNA TANTUM	0
	PRODUZIONE DVD	ARCHIVIO SOSTITUTIVO IN CASO DI RECESSO	PER ARCHIVIO
UN ANNO SPECIFICO		PER ANNO	40,00

Nota (1): Produzione cartotecnica (stampa ed imbustamento) fronte (b/n) 1° foglio € 0,13; Fogli successivi € 0,04; Produzione cartotecnica (stampa ed imbustamento) fronte/retro (b/n) 1° foglio € 0,15; Fogli successivi € 0,06.

Il costo di recapito è di € 0,60 di base, ad aumentare in funzione del peso del plico e della destinazione (metropolitana, capoluogo di provincia, extraurbana). Le tariffe sono quelle di Poste italiane fatta eccezione per il 40% delle aree metropolitane per le quali sarà possibile utilizzare il vettore TNT-POST che pratica tariffe inferiori.

Nota (2): Le fatture di questa tipologia potranno essere caricate in piattaforma, tramite import file, soltanto dopo il processo di scansione e indicizzazione.

Nota (3): L'indicizzazione manuale/automatica sono voci alternative.

NOTE:

SPETT.LE

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Corso Europa, 18 – CAP 20122 Milano
Telefono +39 02.7705.1 Fax +39 02.7705.346
Ufficio Contact Centre Banche e Imprese – Via G. Rossa 10 – 40011 Anzola dell'Emilia
(Bologna)
Capitale Sociale Euro 42.557.370,00 i.v.
Indirizzo internet: www.icbpi.it
Codice fiscale e Registro Imprese Milano N. 00410710586
Albo delle banche e dei Gruppi Bancari: 5000.5
R.E.A. 318847 Part. IVA 13212880150
Aderente al "Fondo Interbancario di tutela dei Depositi" e al "Fondo Nazionale di Garanzia"



Compilazione a cura della Banca Proponente

_____ (luogo e data)

_____ (cliente numero)

_____ (contratto numero)

Il sottoscritto Mittente (di seguito denominato anche Cliente o Contraente), in relazione alle intese intercorse, con la presente chiede alla Banca Proponente in indirizzo (di seguito Banca) l'erogazione dei SERVIZI DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO e FAST.INVOICE, cioè una pluralità di funzioni preordinate all'utilizzo nella misura più ampia possibile del colloquio telematico, per gestire le relazioni con le banche e i relativi clienti. Il marchio del Servizio CBI è di esclusiva titolarità del "Consorzio CBI - Customer to Business Interaction". Detto Consorzio gestisce l'infrastruttura, lo sviluppo di regole e standard attinenti al sopraccitato Servizio CBI e pubblicati sul sito internet: www.cbi-org.eu.

L'elenco aggiornato delle funzioni (di seguito le "Funzioni") comprese dal Servizio CBI è pubblicato sul predetto sito internet del Consorzio CBI. La Banca comunica al Cliente le funzioni dalla stessa proposte e/o erogate. Alla data della presente, il Servizio CBI comprende le seguenti Funzioni:

(a) **Funzioni obbligatorie** (Bonifici Italia ed Estero; Bonifici SCT/SEPA; Esiti disposizioni di pagamento; Incassi RIBA, RID e MAV; Incassi SDD; Esiti disposizioni di incasso; Allineamenti archivi RID; Allineamenti SEDA; Pagamenti bollettino bancario; Rendicontazione incassi bollettino bancario; Rendicontazione conti correnti Euro e altre divise; Estratti conto periodici; Rendicontazione conti anticipi; Rendicontazione conti portafoglio; Avvisi e Pagamenti effetti; Pagamenti F24; Esiti e Quietanze F24);

(b) **Funzioni facoltative** (dossier titoli; veicolazione messaggi strutture libere);

(c) cosiddette "**Nuove Funzioni**", di cui è programmata l'attivazione nell'ambito dei Servizi CBI:

(1) **area incassi e pagamenti**: bonifico ordinario con esito verso l'ordinante (obbligatoria); esito verso il beneficiario (obbligatoria); bonifico ad iniziativa del beneficiario (facoltativa);

(2) **area gestione documentale**: invio "end to end" (veicolazione) di documenti strutturati - fatture (obbligatoria); invio "end to end" (veicolazione) di documenti non strutturati (obbligatoria); anticipo fatture (facoltativa);

(3) **area informativa**: saldo/movimenti intraday (facoltativa); rendicontazione strutturata (facoltativa).

L'obbligatorietà delle Funzioni, per le Norme del Servizio CBI, comporta:

(A) per ogni Banca Passiva, l'obbligo di scambiare i flussi relativi alle funzioni obbligatorie (ad eccezione dei flussi relativi a funzioni che la Banca Passiva non eroghi con canali diversi dai Servizi CBI); per la Funzione pagamento F-24, l'obbligo si applica alle Banche Passive non aderenti alla Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la procedura F-24 cartacea e che hanno aderito solo alla Convenzione I-24;

(B) per la Banca Proponente, l'obbligo di veicolare i flussi relativi alle Funzioni obbligatorie, anche se la Banca, come banca passiva, non eroga (con canali diversi dal Servizio) ai clienti tutte le Funzioni obbligatorie.

DATI IDENTIFICATIVI DEL MITTENTE/CLIENTE (SEDE LEGALE) **persona fisica** **persona giuridica**

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE _____ forma giuridica _____

P.IVA _____ C.FISC _____ CODICE SIA _____ CODICE CUC _____

(scrivere "esente" in caso di esenzione)

SEDE LEGALE VIA _____ N.CIVICO _____ STATO _____

NUMERO ADDETTI-----FATTURATO ANNUO: EURO-----

CAP _____ COMUNE _____ PROV. _____ REG.IMPR. CCIAA _____

TEL PREF _____ N _____ FAX PREF _____ N _____ E-MAIL _____

REFERENTE (cognome e nome, qualifica aziendale) _____

SETTORIZZAZIONE (SAE) _____ GRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA (RAE) _____

NOTE _____

RAGIONE SOCIALE HOLDING _____ CODICE SIA _____ CODICE CUC _____

(compilare solo in presenza di rapporti Holding-Subholding: legame tra società aderenti al servizio che consente alla società "Holding" di visualizzare i rapporti di conto della società "Subholding")

**RESPONSABILE A RICEVERE IL
CODICE UTENTE DI ACCESSO AL
SERVIZIO**

(compilare con il cognome/nome)

Il Mittente prende atto che i Servizi, sono offerti congiuntamente senza che vi sia dunque la possibilità di optare per l'uno rinunciando all'altro, e saranno erogati in base alle indicazioni e condizioni, normative ed economiche, del presente. In relazione alle intese intercorse, ICBPI si dichiara disponibile a effettuare per conto del Cliente il Servizio.

Con la firma il Mittente dichiara: a) che tutte le informazioni riportate nel presente contratto sono complete e veritiere; b) di aver preso visione e di accettare specificatamente le condizioni economiche indicate nel presente contratto; c) di prendere atto che l'esecuzione del presente contratto richiede il trattamento dei dati personali da parte di ICBPI, CEDAC (limitatamente alla parte di operatività di propria competenza), Consorzio CBI – Customer to Business Interaction e SIA secondo quanto indicato nell'informativa privacy resa nel Contratto.

Il Mittente dichiara inoltre:

- di aver preso visione della documentazione disponibile sul sito internet di ICBPI, scaricabile su supporto durevole (foglio informativo, contratto e documento di sintesi, guida ABF);
- di aver trattenuto copia del presente Contratto, debitamente compilato e sottoscritto, comprensivo del Documento di Sintesi, Contratto che verrà reso operativo solo previa accettazione da parte di ICBPI

_____, li _____

(Firma del Cliente)

Spazio riservato all'apposizione del timbro e della firma della
Banca Proponente, per convalida della firma e dei dati del Contraente

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

SEZIONE I PREMESSA

Le condizioni appresso indicate sostituiscono ed annullano ogni accordo, verbale o scritto, precedentemente raggiunto in ordine ai Servizi oggetto del presente Contratto; qualsiasi modifica od integrazione ad esse si intenderà priva di efficacia se non formulata per iscritto.

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (di seguito, per brevità, anche "ICBPI") è una banca che, accanto all'attività bancaria, eroga anche servizi informatici dedicati al mondo delle banche e delle società finanziarie.

Cedac Software S.r.l. (di seguito, per brevità "CEDAC") è una Società che eroga servizi di natura tecnica come meglio precisato appresso, producendo e promuovendo Software Gestionali per le Piccole e Medie Imprese.

Nell'ambito delle proprie rispettive attività, ICBPI e CEDAC collaborano per erogare alla clientela il Servizio di Corporate Banking Interbancario e il Servizio Fast.Invoice, come meglio descritto di seguito.

Legenda

- **ABF:** Arbitro Bancario Finanziario, ovvero il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche/intermediari finanziari previsto e disciplinato dalle disposizioni di Banca d'Italia.
- **Accordo:** si intende il presente accordo compresi tutti i suoi allegati.
- **Allegato/i:** si intendono gli allegati al presente Accordo.
- **Banche Passive:** banche con cui il Cliente intrattiene rapporti di conto corrente e che scambiano i flussi con il Cliente medesimo per il tramite della Banca Proponente.
- **Banca Proponente** o **Banca:** la Banca che offre il Servizio al Cliente e che svolge anche le attività, tecniche o operative che compongono o supportano il Servizio. Nel presente Contratto è l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. o ICBPI in qualità di firmataria dello stesso.
- **Cedac Software Srl:** Società che eroga servizi di natura tecnica e di help desk a supporto dei servizi erogati in forza del presente contratto (di seguito anche "CEDAC").
- **Cliente/Contraente/Mittente:** indica il soggetto a cui ICBPI offre il Servizio Corporate Banking Interbancario ed il Servizio Fast.Invoice.
- **Consorzio CBI - Customer to Business Interaction:** Consorzio che gestisce l'infrastruttura CBI e lo sviluppo di regole e standard del Servizio CBI (di seguito anche "Consorzio CBI" - www.cbi-org.eu).
- **Contratto/Accordo:** s'intende il presente Contratto.
- **CUC:** Codice Univoco CBI.
- **Documentazione:** indica la documentazione fornita da ICBPI al Cliente relativa all'utilizzo e funzionamento della Soluzione Applicativa, nonché ogni dato e informazione ad esso relativo.
- **Indice FOI:** Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fornito dall'ISTAT (Istituto nazionale di statistica).
- **Istruzioni Operative** o **Istruzioni:** complesso di istruzioni e norme per l'erogazione-fruizione del Servizio, rese disponibili dal Consorzio CBI, dalla Banca con diverse modalità, quali ad esempio: nel Contratto, per iscritto, sul sito internet aziendale del Consorzio CBI e/o della Banca, all'interno dell'applicazione della Banca stessa.
- **Parti:** sono il Cliente, ICBPI e CEDAC, definite congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte".
- **Servizio Corporate Banking Interbancario:** pluralità di funzioni erogate dalla Banca Proponente, per soddisfare l'esigenza dei Clienti di utilizzare nella misura più ampia possibile il colloquio telematico per gestire anche le relazioni con banche differenti dalla Banca Proponente e con le quali i Clienti intrattengono rapporto di conto corrente, nonché con altri soggetti a loro volta Clienti della Banca Proponente e che siano al contempo controparti del Contraente. Il colloquio telematico avviene mediante lo scambio di flussi elettronici (o **flussi**) contenenti dati e/o informazioni (di seguito anche "Servizio CBI" o "Servizio/i").
- **Servizio Fast.Invoice:** servizio di Fatturazione Elettronica, erogato in modalità ASP, da ICBPI attraverso la piattaforma Fast.Invoice installata all'interno della propria infrastruttura tecnologica (di seguito anche "Servizio/i").
- **SIA (Società Interbancaria per l'Automazione):** soggetto tecnico al quale il Consorzio CBI affida una serie di attività interbancarie strumentali al Servizio. Con riferimento al trattamento dei dati personali di cui il Consorzio CBI è titolare, SIA è il responsabile del trattamento.

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

1.1 Il presente Contratto disciplina il Servizio CBI e il Servizio Fast Invoice erogati alla Clientela da ICBPI, in collaborazione con CEDAC. Ai sensi del presente Contratto valgono, costituendone parte integrante, la sopracitata Premessa nonché le definizioni di cui alla Legenda della Premessa stessa. I Servizi CBI e Fast Invoice sono offerti congiuntamente. Non è ammessa pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, l'adesione ad un singolo Servizio; il recesso nei confronti di un singolo Servizio determina il recesso dall'intero contratto. Il contratto si intenderà formalizzato solo a seguito della sottoscrizione e della restituzione dello stesso al Cliente da parte di ICBPI e previa positiva valutazione.

1.2 Per quel che concerne gli strumenti di controllo e di comunicazione (chiavi, password, abilitazioni, firme digitali), si fa rinvio, alle Istruzioni operative che la Banca Proponente può rendere disponibili anche tramite la sola pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Banca. Il Cliente è tenuto a consultare ed a rispettare i contenuti delle Istruzioni operative anche in relazione ai successivi aggiornamenti delle stesse.

Articolo 2 - Allegati e altri documenti

2.1 Formano inoltre parte integrante del presente Contratto:

- I seguenti Allegati:
 - Allegato "A" (Descrizione del Servizio Fast.Invoice);
 - Allegato "B" (Corrispettivi del Servizio Fast.Invoice);
 - Allegato "C" (Nomina a responsabile della Conservazione per il Servizio Fast Invoice – sottoscrizione prevista in caso richiesta facoltativa, da parte del Cliente, del servizio di Conservazione Sostitutiva);
 - Allegato "D" (Delega per la firma dei documenti per la Conservazione Sostitutiva per il Servizio Fast Invoice- sottoscrizione prevista in caso richiesta facoltativa, da parte del Cliente, del servizio di Conservazione Sostitutiva);
 - Allegato "E" (Schema di lettera – contratto che il Cliente deve inviare per il servizio CBI alla propria Banca Passiva);
 - Allegato "F" (Tracciabilità dei flussi finanziari con la Pubblica Amministrazione)

- I documenti richiamati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni.
- 2.2 Sono dunque parte integrante e essenziale del Contratto i documenti contrattuali sottoscritti tra le Parti, relativi a: definizione, limitazione e strutturazione delle funzioni abilitate dal Servizio, strumenti di comunicazione e controllo (chiavi, password, abilitazioni, firme digitali, dispositivi di sicurezza); servizi di gestione documentale strutturata e non strutturata. Il Cliente deve firmare specifici contratti, conformi alle norme del Consorzio CBI, con ogni sua Banca Passiva (i rapporti tra il Cliente e le Banche Passive in relazione all'uso dei servizi CBI o di altri servizi sono regolati dai contratti stipulati tra tali soggetti, nei confronti dei quali la Banca Proponente è estranea). Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Contratto, valgono le disposizioni di cui al contratto di conto corrente, ed ai connessi servizi di incasso e pagamento, stipulato con la Banca Passiva ed in relazione al quale è destinato ad operare il Servizio CBI ai sensi del presente Contratto.

PARTE PRIMA

SERVIZIO CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (CBI)

SEZIONE II OGGETTO DEL SERVIZIO CORPORATE BANKING INTERBANCARIO

Articolo 3 - Servizio CBI

3.1 Costituisce oggetto del Servizio l'offerta di una pluralità di funzioni preordinate a soddisfare l'esigenza dei Clienti di utilizzare nella misura più ampia possibile il colloquio telematico per gestire le proprie relazioni con altri soggetti. In altre parole, il Servizio CBI consente al Cliente il colloquio telematico (mediante applicazioni disponibili tramite tecnologia internet o mediante applicazioni per sistemi windows attivati/installati su personal computer del Cliente) con la Banca che offre detto Servizio (alias la Banca Proponente) e l'accesso al Servizio Corporate Banking Interbancario (CBI) nel rispetto delle vigenti norme CBI.

3.2 Il Servizio prevede che il Cliente, attraverso il collegamento telematico con la Banca Proponente che offre il Servizio medesimo, possa scambiare anche con le altre banche con cui il Cliente stesso intrattiene rapporti di conto corrente (di seguito "Banche Passive") nonché con altri soggetti a loro volta Clienti della Banca Proponente, i flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni destinate ad impartire istruzioni relative ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare esiti, rendicontazioni e gestione documentale strutturata e non strutturata.

3.3 Le funzioni di cui al comma primo e secondo sono pubblicate nel sito internet del Consorzio CBI - Customer to Business Interaction e sono suddivise in obbligatorie e facoltative.

3.4 La Banca Proponente è tenuta a veicolare i flussi relativi a tutte le funzioni che sono obbligatorie ai sensi del comma precedente. La Banca Proponente è altresì tenuta a veicolare i flussi relativi alle funzioni facoltative che essa abbia attivato.

3.5 Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui queste stesse Banche già erogino dette funzioni, indipendentemente dal canale utilizzato (sportello, corrispondenza, telematico, ecc.), e quelle facoltative che esse abbiano attivato.

3.6 La Banca Proponente, relativamente ai flussi di sua pertinenza, svolge il ruolo di Banca Passiva; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. La Banca Proponente mantiene il suo ruolo, e dunque non opera come Banca Passiva, nella trasmissione e ricezione di flussi di gestione documentale o di uguale natura.

3.7 CEDAC interviene nel Contratto in qualità di erogatore di servizi tecnici /attività di help desk. CEDAC fornisce al Cliente una piattaforma tecnologica attraverso la quale lo stesso può eseguire disposizioni di pagamento a valere sui conti intrattenuti con la Banca Passiva. Questa piattaforma tecnologica si interfaccia con quella di ICBPI che, in qualità di Banca Proponente, ha il compito, previo esperimento dei necessari controlli di regolarità dei flussi, di veicolare verso le banche destinatarie. Nei servizi offerti da CEDAC è compreso anche quello di assistenza telefonica. Attraverso l'help desk, CEDAC fornisce la collaborazione e assistenza operative chieste dal Cliente; assicura l'analisi dei problemi che possono aver determinato le difficoltà operative e che possono interessare il Servizio CBI.

3.8 Il Cliente deve rispettare scrupolosamente le Istruzioni relative alle modalità di erogazione/fruizione dei Servizi, fornite o rese disponibili con le Istruzioni dalla Banca e/o dal Consorzio CBI (le istruzioni sono consultabili nel sito del Consorzio CBI: www.cbi-org.eu). Le modifiche delle Istruzioni operative saranno segnalate con i mezzi previsti contrattualmente, salvo che siano dovute a ragioni di sicurezza, nel qual caso potranno essere comunicate in qualsiasi forma. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da ogni comportamento non conforme alle Istruzioni operative.

3.9 Il Cliente dichiara di avere un'esauriente conoscenza del Servizio e delle sue caratteristiche tecniche e operative e di ritenerlo idoneo alle sue esigenze.

Articolo 4 - Rapporti del Cliente con le Banche Passive

4.1 Il Cliente è tenuto ad indicare ad ognuna delle Banche Passive con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio, nonché a concordare le funzioni facoltative, e ad autorizzare le medesime Banche Passive ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità della legittimità, liceità, autenticità, esattezza e completezza delle medesime istruzioni.

4.2 A tal fine il Cliente deve concludere con le sue Banche Passive un contratto, seguendo lo schema contrattuale di cui all'Allegato "E" e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il Servizio da parte della singola Banca Passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca.

4.3 Il Cliente conferma l'esattezza dei dati contenuti nel Contratto e s'impegna a dare tempestiva informazione d'ogni variazione inerente tali dati, con le modalità eventualmente previste dalle Istruzioni.

SEZIONE III COLLEGAMENTO E COLLOQUIO

Articolo 5 - Collegamento telematico

5.1 Per poter usufruire del Servizio il Cliente è tenuto a stabilire il collegamento telematico previsto dall'art. 3 e, a tal fine, a concordare con la Banca Proponente le relative modalità tecniche, organizzative e procedurali.

5.2 Il Cliente è tenuto in particolare a:

- dotarsi delle linee di telecomunicazione, delle apparecchiature e dei programmi necessari per realizzare e gestire il collegamento di cui al primo comma;
- garantire che le apparecchiature ed i programmi di cui al precedente punto rispondano alle specifiche indicate nelle Istruzioni operative e che siano mantenuti idonei ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche medesime.

Articolo 6 - Realizzazione e gestione del collegamento telematico (delega)

La Banca Proponente si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività relative alla realizzazione ed alla gestione del collegamento e del colloquio telematico di cui all'art. 3 ad altri soggetti, del cui operato resta responsabile la Banca stessa.

Articolo 7 - Facoltà di apportare modifiche alle specifiche tecniche

La Banca Proponente, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso.

Articolo 8 - Comunicazione preventiva

In caso di modifiche delle specifiche indicate nelle Istruzioni operative che comportino necessità di interventi tecnico operativi od organizzativi da parte del Cliente, la Banca Proponente dovrà darne comunicazione preventiva, per iscritto ovvero con altro mezzo che ne consenta comunque la conoscibilità.

Articolo 9 - Istruzioni operative

Il Cliente è tenuto ad adottare le procedure e gli strumenti, indicati nelle Istruzioni operative, necessari per le operazioni di identificazione delle parti, convenzionalmente efficaci, da eseguire all'atto dell'avvio del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi.

Articolo 10 - Obbligo di custodia – responsabilità del Cliente

Il Cliente è responsabile della custodia degli strumenti di controllo dell'accesso al Servizio e si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire a persone non autorizzate l'utilizzo degli strumenti medesimi. Circa le apparecchiature, i programmi, le postazioni, gli strumenti di firma e ogni altra componente hardware/software che consente l'accesso al Servizio, il Cliente deve: conservare e custodire ogni cosa con la massima diligenza professionale; astenersi da ogni intervento e impedire ogni intervento non autorizzato dalla Banca. In caso di violazioni, resta esclusa ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale della Banca per danni diretti/indiretti a persone/cose, salvi i limiti inderogabili di legge. La Banca mette a disposizione le funzionalità di "blocco dispositivo" sia in modalità self-service (ovvero tramite utilizzo dell'applicazione stessa) sia tramite il servizio "Servizio assistenza dedicato" nell'orario di disponibilità dello stesso.

SEZIONE IV I FLUSSI

Articolo 11 Predisposizione e revoca dei flussi

- 11.1 I flussi devono essere predisposti secondo gli standard concordati tra il Cliente e la Banca Proponente e riportati nelle Istruzioni operative.
- 11.2 Il Cliente, fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 4, si impegna ad accettare i flussi ad esso destinati.
- 11.3 La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi inviati dal Cliente, fermo restando il rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, è consentita solo nei limiti temporali e nei casi specificamente indicati dalla Banca Proponente nelle Istruzioni operative e dalla Banca Passiva nell'ambito del contratto sottoscritto con il Cliente stesso.

Articolo 12 Esecuzione, responsabilità e informazione

- 12.1 La Banca Proponente, relativamente ai flussi inviati dal Cliente e di sua pertinenza, si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dai connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento e dalle istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi medesimi.
- 12.2 La Banca Proponente resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute.
- 12.3 La Banca Proponente si impegna a mettere a disposizione del Cliente, tramite messaggi informativi, adeguate comunicazioni circa lo stato di avanzamento dei flussi inviati alle Banche destinatarie, nonché circa eventuali errori o blocchi dei flussi che rendono necessario la ripetizione della trasmissione dei flussi medesimi.

SEZIONE V FIRMA DEI FLUSSI

Articolo 13 - Firma dei flussi

- 13.1 Il Servizio, previo specifico accordo con la Banca Proponente e nel rispetto di quanto previsto nelle Istruzioni operative per la parte che disciplina le modalità tecniche di apposizione nonché di controllo e di verifica della Firma, consente al Cliente di scambiare anche flussi cui siano state apposte Firme.
- 13.2 Il Cliente che intende firmare digitalmente (o con le altre modalità previste dalle norme vigenti) i propri flussi deve concordare con la Banca Proponente (nell'ambito dei soggetti iscritti all'apposito Elenco dei Certificatori) la scelta del Certificatore cui il Cliente dovrà rivolgersi per il rilascio del certificato. I casi in cui la firma dei flussi è obbligatoria o facoltativa, e le relative modalità di apposizione, sono regolati dalle norme e regolamenti vigenti.

Articolo 14 - Controllo sui flussi

Il Cliente prende atto ed accetta che:

- la Banca Proponente, nell'interesse anche delle Banche Passive destinatarie di flussi predisposti dal Cliente e firmati digitalmente, è tenuta ad effettuare, al momento della ricezione dei flussi firmati digitalmente, il controllo di validità del certificato;
- il controllo della Banca Proponente di cui al punto precedente, effettuato al momento della ricezione del flusso firmato, non copre anche l'eventuale intervallo di tempo che può sussistere tra il momento di apposizione della Firma sul flusso da parte del Cliente stesso ed il momento di ricezione dello stesso da parte della Banca Proponente, di modo che permane la responsabilità del Cliente per eventuali provvedimenti di sospensione del certificato con efficacia limitata a tale lasso di tempo;
- in caso di esito positivo del controllo di cui all'alinea precedente, la Banca Proponente prende in carico i flussi di propria pertinenza ed invia alle Banche Passive gli altri flussi, restando priva di ogni effetto l'eventuale revoca o sospensione del medesimo certificato, a qualsiasi causa dovuta, pubblicata nella CRL/CSL del Certificatore che lo ha rilasciato, successivamente al momento del controllo;
- in caso di esito negativo del controllo di cui al primo alinea, la Banca Proponente è tenuta a bloccare i flussi, ad informarne il Cliente e ad indicarne la motivazione.

Articolo 15 - Dichiarazioni sui flussi

15.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa sulla Trasparenza in materia di comunicazione alla clientela, anche in relazione agli effetti giuridici che la legislazione vigente attribuisce alla Firma, la Banca che invia flussi firmati digitalmente ha il diritto di addebitare al Cliente il costo di dichiarazioni e/o documenti cartacei ulteriori, richiesti dal medesimo, che confermino la provenienza e/o l'autenticità ovvero riproducano o confermino il contenuto di flussi firmati digitalmente.

15.2 Il Cliente mittente ha il diritto di opporsi ad eventuali richieste della Banca di invio di lettere di manleva ed altre simili a contenuto confermativo di flussi firmati digitalmente.

SEZIONE VI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO – GENERALITÀ

Articolo 16 - Scambio dei flussi

I flussi si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto nelle Istruzioni operative e dalle "Definizioni per il Servizio CBI" contenute nel Testo coordinato della normativa CBI.

Articolo 17 - Criterio di sicurezza

Le attività di veicolazione dei flussi sono svolte dalla Banca Proponente nel rispetto dei criteri di sicurezza che garantiscano, secondo il criterio delle conoscenze tecnologiche normalmente disponibili, la riservatezza e la protezione dei dati ivi contenuti da accessi non autorizzati.

Articolo 18 - Blocco dei flussi

18.1 La Banca Proponente è tenuta a bloccare i flussi che siano stati inviati/messi a sua disposizione da parte del Cliente:

- nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente medesimo degli standard concordati ai sensi del precedente art. 11;
- nel caso, previsto dall'art. 14, di esito negativo di controllo di validità del certificato;
- nel caso in cui la Banca Passiva, destinataria dei flussi, non eroghi la funzione per la quale gli stessi flussi sono stati inviati/messi a disposizione;
- nel caso di Funzioni di gestione documentale, strutturata e non, se il Cliente destinatario non ha prestato od ha revocato il consenso alla ricezione di detti documenti secondo le modalità proprie dello specifico servizio.

18.2 Il blocco dei flussi avvenuto ai sensi del comma precedente deve essere immediatamente segnalato al Cliente stesso.

Articolo 19 - Esecuzione del Servizio

La Banca Proponente, dopo aver effettuato positivamente i controlli di sua pertinenza, è tenuta a garantire la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio.

Articolo 20 - Cause di forza maggiore

20.1 Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore – verificatisi presso la Banca Proponente o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente – che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio.

20.2 Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca Proponente è tenuta a dare al Cliente, appena possibile e con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio.

Articolo 21 - Responsabilità della Banca

21.1 Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale l'evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività prevista dal Servizio. A titolo esemplificativo, e senza intento limitativo, sono da includere tra le cause di forza maggiore scioperi, compresi quelli presso i soggetti di cui la Banca Proponente, secondo quanto previsto dalla normativa del Servizio, possa avvalersi per l'erogazione del Servizio stesso, calamità naturali, guerre, sommosse, emanazione di norme legislative o regolamentari, direttive o disposizioni da parte di autorità o di organi istituzionali o associativi.

21.2 E' inoltre esclusa per la Banca qualsiasi responsabilità derivante da inefficienze dell'ambiente tecnico e/o del collegamento Internet del Cliente.

21.3 La responsabilità della Banca per inesattezze, incompletezze, non tempestività o mancato recapito dei dati trasmessi e ogni altra responsabilità a ogni titolo derivante dal presente Contratto, sussiste solo nei casi di dolo o colpa grave. Resta esclusa in particolare ogni responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti od indiretti subiti dal Cliente o da terzi, in conseguenza dell'uso o mancato uso del Servizio anche dovuto a ritardo o mancanza di consegna/recapito, nonché, in deroga all'art. 1223 cod. civ., ogni responsabilità della Banca per mancato guadagno, perdita di contratti, di clienti e simili.

21.4 La Banca non è responsabile della scelta, gestione e utilizzo, operate dal Cliente, di chiavi elettroniche, codici, supporti, firme digitali o elettroniche, dispositivi di sicurezza.

SEZIONE VII PRESTAZIONE DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DOCUMENTALE

Articolo 22 - Funzione di Gestione documentale strutturata, Gestione documentale non strutturata, veicolazione delle fatture

22.1 In caso di erogazione dei servizi di gestione documentale strutturata e non strutturata, come meglio descritta nella parte seconda del presente contratto descrittiva del servizio Fast Invoice, si applicano anche le seguenti norme.

22.2 La Funzione di Gestione documentale strutturata consiste nella veicolazione di documenti informatici i cui contenuti sono redatti secondo Standard predefiniti e validi in senso generalizzato per tutti gli aderenti CBI.

22.3 Di seguito è disciplinata una particolare Funzione di Gestione documentale avente ad oggetto la veicolazione delle Fatture (di seguito: Funzione Fatturazione). Le presenti disposizioni potranno valere anche per future, ulteriori Funzioni di Gestione documentale strutturata disciplinate dal CBI.

22.4 Ai fini della Funzione Fatturazione, resta inteso che i Clienti, emittenti e destinatari, dovranno addivenire all'accordo richiesto dall'art. 21, comma 3, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, e dotarsi di programmi necessari per l'utilizzo della Funzione Fatturazione.

22.5 In relazione al requisito dell'accordo di cui al comma precedente, l'adesione alla attività di "Veicolazione Fatture in ricezione" comporta l'inserimento automatico da parte della Banca Proponente di apposita evidenza nell'archivio elettronico centralizzato (Directory). Tale evidenza abilita tutti gli altri Clienti emittenti censiti sul circuito CBI ad inviare all'aderente a detta attività le Fatture elettroniche, senza necessità di ulteriori formalità.

22.6 L'adesione del Cliente alla Funzione di Gestione documentale strutturata deve essere esplicita ed espressa. Si precisa in tal senso che l'adesione

alla veicolazione delle Fatture emesse non comporta l'adesione automatica od implicita alla veicolazione in ricezione delle stesse. Allo stesso modo l'adesione alla veicolazione in ricezione delle Fatture non comporta l'adesione automatica od implicita alla veicolazione delle Fatture emesse.

22.7 Le modalità di compilazione della Fattura devono rispondere agli Standard definiti e pubblicati dal CBI, con particolare riferimento alla "testata" ed alla scelta del "corpo". E' in ogni caso facoltà del Cliente utilizzare il canale del CBI per veicolare anche fatture in formato elettronico che non rispondano ai predetti Standard. In tal caso, ferma restando l'acquisizione del consenso in modo esplicito da parte del destinatario, il Cliente dovrà necessariamente utilizzare in alternativa alla Fatturazione la Funzione di Gestione di documenti non strutturati.

22.8 Il Cliente che compila in proprio la Fattura e, dunque, non incarica la Banca Proponente della compilazione parziale o totale della stessa può demandare alla Banca Proponente la semplice emissione della Fattura: in tale evenienza, sarà la Banca Proponente ad apporre la propria Firma ed il riferimento temporale. Qualora, invece, il Cliente, oltre a compilare la Fattura, intenda emetterla, dovrà sottoscrivere con la propria Firma la Fattura e dotarla, tramite la Banca Proponente, di riferimento temporale ovvero, per mezzo del proprio Certificatore, di marca temporale.

22.9.1 Il Cliente può, ai sensi di quanto indicato nei precedenti articoli, aderire alla sola Funzione di veicolazione delle Fatture in ricezione. In tal caso, qualora non intenda avvalersi dei mezzi informatici della Banca Proponente, deve adottare procedure informatiche idonee a ricevere e gestire le Fatture.

22.9.2 In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 52/2004, nonché delle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con circolare del 19 ottobre 2005, n. 45, il Cliente è tenuto ad archiviare e conservare in formato elettronico anche le fatture cartacee od a queste ultime assimilabili, a partire dal momento dell'adesione prestata ai sensi del comma 22.9.1.

22.10 Il Cliente che ha demandato alla Banca Proponente la sola veicolazione delle Fatture, in emissione e/o ricezione, è integralmente ed esclusivamente responsabile circa l'esattezza e la legittimità dei contenuti della Fattura stessa. La Banca Proponente è, in tal caso, tenuta al solo controllo formale circa la rispondenza della Fattura da veicolare agli Standard.

22.11.1 La Funzione di Gestione documentale non strutturata ha per oggetto la veicolazione di documenti informatici a contenuto libero, redatti secondo standard concordati tra mittenti e destinatari. Risponde a criteri di standardizzazione la sola compilazione della parte di messaggio necessaria alla Banca Proponente per identificare la tipologia di funzione richiesta e l'indirizzo di recapito del messaggio.

22.11.2 Il Cliente può aderire alla Funzione di Gestione documentale non strutturata per le funzioni di invio e/o ricezione dei documenti stessi. L'adesione ad entrambe le funzioni, ovvero ad una soltanto di esse, deve essere espressamente indicata.

22.11.3 La Banca Proponente si fa carico di dare opportuna evidenza dell'adesione manifestata ai sensi del comma precedente in un archivio elettronico centralizzato (Directory) e ciò al fine di assicurare il corretto indirizzamento dei documenti non strutturati.

22.12 Il Cliente, fermo restando quanto previsto dall'art. 22.11.1, è libero di determinare il contenuto di detti messaggi, attraverso la compilazione di specifici campi del messaggio stesso ovvero allegando al medesimo files strutturati secondo le comuni estensioni informatiche in uso nei sistemi dipartimentali quali ad esempio quelle indicate in parentesi (.txt; .doc; .xls; .pdf; .ppt; jpeg; ecc). E' altresì consentita la veicolazione di flussi redatti secondo standard concordati tra mittenti e destinatari.

22.12.1 Il Cliente si assume la piena responsabilità della legittimità e liceità del contenuto dei documenti non strutturati, nella consapevolezza che la Banca Proponente è tenuta solo alla veicolazione degli stessi così come ad essa pervenuti.

SEZIONE VIII LIVELLI DI SERVIZIO

Articolo 23 - Tempistica di erogazione

Per quanto riguarda le regole che disciplinano i tempi di erogazione delle funzioni, di invio di flussi da parte del Cliente, le informazioni contabili ed i messaggi informativi sullo stato dei flussi inviati valgono i criteri e le disposizioni di cui ai documenti tecnici emessi dal Consorzio che disciplinano le singole funzioni.

Articolo 24 - Sospensione del Servizio

24.1 La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo.

24.2 In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo appena possibile.

SEZIONE IX CONSERVAZIONE DEI DATI E PROVA

Articolo 25 - Conservazione dei dati

25.1 Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta ed alla conservazione della documentazione concernente le attività svolte per lo scambio dei flussi, il Cliente e la Banca Proponente sono tenuti a conservare la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica, secondo modalità anche elettroniche che consentano la inalterabilità e consultabilità dei dati stessi e, dunque, la possibilità di reperirli e stamparli in forma leggibile presso le Parti. Le Parti concordano, che in caso di discordanze, la prova delle attività effettuate dal Cliente per lo scambio dei flussi è data dagli archivi e dal giornale di fondo delle apparecchiature della Banca.

25.2 Il Cliente prende atto che analogo obbligo di tenuta e conservazione della documentazione di cui al precedente Art. 25.1 grava su tutti gli altri soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio.

Articolo 26 Efficacia probatoria delle registrazioni

Nel caso in cui il Cliente non provveda alla conservazione della registrazione di cui all'Art. 25, ovvero non sia in grado di reperire e/o stampare i dati oggetti di registrazione, il Cliente stesso riconosce efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla Banca Proponente.

PARTE SECONDA

SERVIZIO FAST.INVOICE

SEZIONE X OGGETTO DEL SERVIZIO FAST.INVOICE

Articolo 27 - Fatturazione Elettronica e Gestione Documentale

ICBPI si obbliga ad eseguire i Servizio Fast.Invoice, consistente nei servizi fatturazione Elettronica e Gestione Documentale di cui all'Allegato A, con professionalità e nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti, alle condizioni economiche stabilite nel presente Contratto.

Articolo 28 - Diritti

28.1 I programmi che eventualmente saranno forniti e che saranno installati presso le strutture hardware del Cliente per l'esecuzione dei Servizi saranno concessi in forza di licenza d'uso non esclusiva e comunque a tempo determinato, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente Accordo sino alla cessazione, per qualsiasi ragione, dello stesso. Al momento della cessazione del presente Contratto e conseguentemente, con la cessazione dell'utilizzo dei Servizi, il Cliente dovrà procedere alla distruzione di tutte le copie della documentazione e dei programmi in Suo possesso forniti in forza del presente Contratto.

28.2 Per l'esecuzione dei Servizi ICBPI potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 30.3.

28.3 L'utilizzo dei Servizi non comporta per il Cliente alcun diritto e/o titolo di proprietà su software, Documentazione e quant'altro impiegato da ICBPI, nonché su software, Documentazione e qualsiasi altro bene eventualmente consegnato per lo svolgimento dei Servizi stessi.

28.4 Resta sin d'ora inteso che software e Documentazione di qualunque tipo eventualmente forniti potranno essere utilizzati dal Cliente solo per esclusive esigenze aziendali di utilizzo dei Servizi ed il loro contenuto potrà essere portato a totale o parziale conoscenza di terzi, tali intendendosi anche consulenti esterni, solo previo consenso di ICBPI.

Art. 29 - Non esclusività

I Servizi saranno prestati senza vincoli di esclusiva; ICBPI si riserva pertanto il diritto di offrire gli stessi Servizi o servizi analoghi al maggior numero possibile di aziende di credito e/o altri soggetti eventualmente interessati.

Art. 30 - Modalità di erogazione del Servizio Fast.Invoice ed aspetti peculiari della fornitura

30.1

- a) ICBPI dichiara di disporre, e si obbliga ad avvalersi, sia di figure professionali specializzate, sia di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte; dichiara altresì che la consulenza informatica costituisce ordinaria attività per la propria organizzazione;
- b) ICBPI in qualità di gestore del Servizio di Fatturazione Elettronica e conservazione sostitutiva ospita e gestisce sui propri sistemi il software necessario all'erogazione dei seguenti servizi:
 - Gestione ciclo attivo;
 - Gestione ciclo passivo;
 - Archiviazione a norma e conservazione sostitutiva, comprensivo del ruolo di Responsabile della Conservazione;
 - Integrazione componenti incassi e pagamenti.
- c) CEDAC cura la componente di integrazione con i processi gestionali del cliente chiudendo il ciclo commerciale con la fornitura di dati sulla riconciliazione fatture-pagamenti attraverso la disponibilità delle informazioni sui processi gestionali a monte, a titolo di esempio non esaustivo ordini, documenti di trasporto, notifica ricevimento merci, etc., se resi disponibili in modalità digitale.

30.2 ICBPI si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento delle attività e si obbliga, altresì, a far sì che il personale utilizzato provveda:

- a) ad assolvere le attività affidate in modo imparziale, leale, corretto e con professionalità;
- b) a tenere informato per quanto di ragione il Cliente sulle circostanze che possano in qualsiasi modo impedire il regolare svolgimento delle attività;
- c) a prestare i propri Servizi in modo indipendente dai terzi con cui dovesse intrattenere rapporti;

30.3 ICBPI si impegna ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività ad esso assegnate, figure professionali sia facenti parte della propria organizzazione, sia di propri consulenti e/o collaboratori, fermo restando la propria responsabilità nei confronti del Cliente per l'operato dei medesimi.

30.4 ICBPI non avrà alcun tipo di responsabilità in ordine ai dati forniti dal Cliente e non sarà pertanto responsabile di alcuna irregolarità (anche ai fini fiscali) connessa al contenuto dei dati e delle informazioni trasmesse dal Cliente medesimo.

Art. 31 - Obblighi generali di ICBPI e/o di CEDAC

31.1 ICBPI e CEDAC si obbligano a fornire al Cliente il Servizio Fast.Invoice, secondo le modalità, condizioni e termini indicati nel presente Contratto e in conformità alla normativa vigente.

31.2 ICBPI e CEDAC si obbligano, altresì, ad osservare tutta la normativa vigente nonché quella che dovesse essere emanata successivamente.

31.3 Eventuali maggiori e ragionevoli oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Cliente.

31.4 ICBPI e CEDAC si rendono disponibili a mettere a disposizione in tempo utile tutte le nuove opzioni applicative definite e sviluppate nel corso del tempo, atte a garantire l'allineamento con la normativa di volta in volta vigente; la definizione tecnica ed economica e la conseguente tempistica di realizzazione di tali opzioni sarà di volta in volta concordata per iscritto tra le Parti.

31.5 Fatta eccezione per il caso in cui vi siano disposizioni inderogabili di legge in senso contrario, alla cessazione per qualsiasi motivo del presente Accordo, ICBPI si obbliga a consegnare al Cliente e/o ad altro soggetto indicato da quest'ultimo entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza, l'archivio sostitutivo generato fino a tale momento costituito da Documenti Informatici conservati, da impronte degli stessi conservate a norma di legge, ivi inclusi i file di chiusura firmati e la marca temporale apposta.

31.6 In seguito alla consegna della Documentazione ai sensi dell'art. 31.5, ICBPI sarà liberato da qualsivoglia responsabilità in merito alla conservazione dei documenti consegnati al Cliente.

Art. 32 - Obblighi generali del Cliente

32.1 Il Cliente, limitatamente al caso in cui intenda avvalersi del servizio di Conservazione Sostitutiva, avrà l'obbligo di sottoscrivere il documento di cui all'Allegato "C" (**nomina a Responsabile della Conservazione**) nonché l'Allegato "D" (**Delega per la firma dei documenti per la Conservazione Sostitutiva**). Tali documenti, redatti in doppia copia, dovranno essere compilati e sottoscritti dagli interessati e consegnati ai seguenti soggetti:

- una copia a Cliente dei Servizi;
- una copia a ICBPI (all'attenzione del Responsabile della Conservazione)

Per quanto sopra esposto, il Cliente conferma di aver preso atto dei contenuti dell'Allegato "C" e "D" di ritenerli congrui con la prestazione di ICBPI.

32.2 La conservazione dei documenti è limitata ad un periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla data di marcatura temporale apposta sui singoli lotti che li contengono.

Art. 33 - Responsabilità di ICBPI e CEDAC

33.1 In relazione alla fornitura dei Servizi, ICBPI e CEDAC opereranno con diligenza professionale nello svolgimento delle operazioni di propria rispettiva competenza.

33.2 ICBPI e CEDAC non potranno essere ritenuti responsabili del mancato svolgimento dei Servizi qualora tale inadempimento consegua alla violazione anche parziale di obblighi posti a carico del Cliente.

È altresì esclusa qualsiasi responsabilità di ICBPI e CEDAC per ogni fatto:

- derivante da un non corretto funzionamento e/o utilizzo dell'hardware presso il Cliente o di prodotti software su di esso installati;
- non imputabile direttamente e rispettivamente a ICBPI o a CEDAC;
- derivante da forza maggiore;
- connesso al funzionamento e/o all'efficienza del collegamento rete tra ICBPI – CEDAC e Cliente o per il mancato recapito dei flussi ai destinatari per motivi non dipendenti da ICBPI e/o da CEDAC.

Resta infine sin d'ora inteso che, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità di ICBPI e/o CEDAC nei confronti del Cliente non potrà in nessun caso eccedere il 10% (dieci per cento) delle somme globalmente pagate dal Cliente a CEDAC, quale corrispettivo per i Servizi nell'anno in cui fossero accertati eventuali danni.

33.3 I corrispettivi di cui all'Art. 35 del presente Contratto sono stati calcolati e vengono accettati con riferimento alla normale diligenza indicata al presente Articolo 33, ma anche con riferimento al valore intrinseco della specifica prestazione erogata da ICBPI e CEDAC. Conseguentemente vengono accettate dal Cliente le limitazioni di responsabilità indicate nel presente Articolo 33.

Art. 34 - Responsabilità del Cliente

34.1 La responsabilità dei Dati del Cliente, ivi compresi quelli di cui lo stesso esegua dei trattamenti anche non in qualità di titolare ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, è esclusivamente a carico del Cliente.

34.2 L'accesso al Servizio è consentito unicamente secondo le modalità indicate nell'Allegato A ed il Cliente si obbliga a non utilizzare ed a non far utilizzare applicazioni diverse e/o processi manuali o applicazioni automatiche per accedere, visualizzare, copiare o utilizzare il Servizio. E' fatto divieto assoluto di utilizzare il Servizio al fine di depositare, conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere i dati, applicazioni o documenti informatici che :

- siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà di terzi;
- abbiamo contenuti diffamatori, calunniosi e minacciosi;
- contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale;
- contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, altre caratteristiche di contaminazione o distruttive;
- in ogni caso siano in contrasto alle disposizioni normative e/o regolamentari applicabili.

34.3 Il Cliente prende atto che ICBPI, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 del D.Lgs n.70 del 09 aprile 2003, non ha alcun obbligo di sorveglianza sui documenti e sui dati che sono memorizzati, visualizzati o condivisi a mezzo dei Servizi e, pertanto, non avrà alcun obbligo di monitoraggio o di esame sugli stessi. ICBPI, ai sensi di quanto previsto nell'art.17 del sopra citato D.Lgs, è sottoposta agli obblighi di informazione ivi previsti e si riserva altresì di sospendere i Servizi, ovvero di impedire l'accesso ai documenti e/o ai dati ivi contenuti, qualora venga a conoscenza di una violazione di quanto sopra previsto e/o venga avanzata espressa richiesta in tal senso da un organo giurisdizionale o amministrativo competente in materia in base alle norme vigenti.

34.4 Nelle ipotesi di cui al comma precedente, CEDAC e ICBPI provvederanno a comunicare al Cliente, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrarsi a cura di ICBPI, le motivazioni dell'adozione dei provvedimenti ivi stabiliti, con facoltà di CEDAC e ICBPI di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 38.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO E FAST.INVOICE

SEZIONE XI PRESTAZIONI ECONOMICHE

Articolo 35 - Corrispettivi e oneri fiscali

35.1 I corrispettivi dovuti dal Cliente alla Banca Proponente per l'erogazione del Servizio CBI sono quelli riportati nel riquadro "Servizio Corporate Banking Interbancario" di cui al Documento di Sintesi del presente Contratto. Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi al Contratto, ad esempio l'IVA per i corrispettivi fatturati dalla Banca o quelli per l'eventuale registrazione del Contratto. Ai corrispettivi indicati nel contratto deve essere aggiunta l'IVA, se dovuta.

35.2 La Banca si riserva la facoltà di modificare i corrispettivi di cui al precedente comma, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui all' art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. Tutte le comunicazioni emesse dalla Banca saranno rese disponibili a mezzo del Servizio Fast.Invoice sulla medesima piattaforma tecnologica.

35.3 I corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio Fast.Invoice sono quelli riportati nell'Allegato "B" (**Corrispettivi dei Servizi**). Tali corrispettivi sono espressi al netto dell'IVA. Nel caso di incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, i corrispettivi saranno aumentati annualmente in misura pari al 100% della variazione ISTAT di cui all'indice FOI.

Art. 36 - Fatturazione e Modalità di pagamento

36.1 I corrispettivi dovuti per l'erogazione del Servizio CBI saranno computati da ICBPI e saldati dal Cliente previa fatturazione a cura di ICBPI nel rispetto di quanto riportato nel riquadro "Servizio Corporate Banking Interbancario" di cui al Documento di Sintesi del presente Contratto. Detti corrispettivi, distinti in "contributo una tantum" e "canone annuale" saranno fatturati secondo le modalità di seguito riportate:

- all'apertura del rapporto contrattuale per quanto attiene al "contributo una tantum";
- con cadenza annuale in unica soluzione posticipata per quanto attiene al "canone annuale", computando le mensilità contrattuali fruite dal Cliente.

36.2 Con riferimento ai corrispettivi dovuti al punto precedente, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare, sul conto corrente indicato nel Contratto, i corrispettivi previsti dal Contratto stesso e riconosce alla Banca gli importi di pertinenza (la Banca addebita gli importi previsti dal Contratto dietro emissione di regolari fatture, per le quali il Cliente autorizza sin d'ora l'addebito sui conti suddetti). In caso di variazione del conto corrente indicato per l'addebito dei corrispettivi, il Cliente deve (a pena della possibile risoluzione del Contratto) darne tempestiva comunicazione alla Banca.

36.3 I corrispettivi dovuti per l'erogazione del Servizio Fast Invoice saranno invece computati da ICBPI e saldati da CEDAC previa fatturazione a cura di ICBPI nel rispetto di quanto previsto dall'allegato "B" (Corrispettivi dei servizi);

36.4 CEDAC, a sua volta, effettuerà il regolamento contabile nei confronti del cliente provvedendo a rifatturare al Cliente medesimo (sempre nel rispetto dei corrispettivi definiti nell'allegato "B") i corrispettivi di cui al precedente punto 36.3 che il cliente si impegna a pagare.

36.5 Ciascuna fattura emessa da ICBPI e da CEDAC dovrà contenere il riferimento al presente Accordo e contenere l'indicazione del periodo di erogazione del servizio per il quale si chiede il pagamento. La fattura emessa dalla Banca sarà resa disponibile a mezzo del Servizio Fast.Invoice sulla medesima piattaforma tecnologica.

SEZIONE XII EFFICACIA DEL CONTRATTO

Articolo 37 - Durata, recesso, modifiche unilaterali di contratto.

37.1 Il presente Contratto ha efficacia dal momento della sua eventuale accettazione da parte di ICBPI che, a mezzo posta, renderà al Cliente una copia del Contratto timbrata e sottoscritta.

37.2 ICBPI ha la facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente con il preavviso minimo di 2 (due) mesi, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti (cfr. art. 126-septies del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

37.3 Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento. Il recesso dovrà essere comunicato dal Cliente a ICBPI con lettera raccomandata A/R da inviarsi a ICBPI, in qualità di Banca Proponente nonché referente contrattuale unico del Cliente ai sensi del successivo Art. 40.2, al seguente indirizzo: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. – Ufficio Contact Centre Banche e Imprese – via G. Rossa 10 – 40011 Anzola dell'Emilia Bologna (BO).

37.4 In qualsiasi caso di recesso, sia della Banca Proponente o del Cliente, la Banca Proponente e CEDAC sono tenute ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso; il Cliente è tenuto al pagamento del canone annuale posticipato di cui all'art. 36.1.

37.5 Le Parti concordano che, in caso di cessazione del Contratto – che giustifica la presenza nel Directory Amministrativo, alias archivio elettronico centralizzato, della correlazione tra il Cliente e la Banca, in qualità di Banca Proponente – la Banca registrerà nel Directory la cessazione della correlazione tra i CUC Cliente e l'ABI della Banca (ciò comporta la cancellazione fisica dal Directory LDAP Server del nodo del Cliente).

37.6 Il Cliente non potrà esercitare il diritto di recesso con riferimento ad uno solo dei servizi erogati. Pertanto il recesso esercitato anche per un singolo servizio determina il recesso dall'intero contratto.

37.7 ICBPI si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali previste dal presente Contratto anche in senso sfavorevole, ove sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data di applicazione, mediante comunicazione scritta o altro supporto durevole.

Articolo 38 - Clausola risolutiva espressa

38.1 ICBPI potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa qui all'uopo convenuta ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., determinando la risoluzione di diritto del presente Contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Cliente per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R., nei casi in cui il Cliente:

- violi gli obblighi previsti dai seguenti Articoli: Art. 3.8 (Rispetto delle Istruzioni); Art. 4.3 (Esattezza dei dati e tempestiva informazione sulle loro variazioni); Art. 34 (Responsabilità del Cliente); Art. 36 (Pagamento dei corrispettivi);
- sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali, o a procedimento penale per reato contro il patrimonio;
- muti tipo di attività;
- ceda affitti o ponga in liquidazione l'azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi.

38.2 Il Cliente ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa qui all'uopo convenuta ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., determinando la risoluzione di diritto del presente Contratto, previa dichiarazione da comunicarsi a ICBPI per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R., nei casi in cui CEDAC e/o ICBPI violino gli obblighi previsti dagli articoli: Art. 39 (Tutela dei dati personali); Art. 44 (Riservatezza);

38.3 La risoluzione del Contratto resta in ogni caso esclusa per inadempimenti o violazioni dovuti o dipendenti da caso fortuito o da cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi nazionali e locali, calamità naturali, atti di guerra o terrorismo, tumulti sociali, etc.) o, comunque, da cause non imputabili alle Parti, sempre che l'erogazione del Servizio si mantenga possibile od ottenibile alle condizioni inizialmente pattuite tra le Parti.

SEZIONE XIII TRATTAMENTO DATI PERSONALI, COMUNICAZIONE FRA LE PARTI E RECLAMI

Articolo 39 - Tutela dei dati personali

ICBPI e CEDAC, in qualità di Titolari del trattamento, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, si impegnano, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno durante tutto il corso del rapporto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche.

Articolo 40 - Comunicazioni

40.1 Ferma restando la validità delle comunicazioni elettroniche effettuate ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tutte le comunicazioni, notizie e informazioni tra le Parti, previste dal presente Contratto o comunque riferite ad esso, saranno effettuate tramite il canale CBI, ovvero in forma scritta e, laddove specificamente previsto dal Contratto, a mezzo di raccomandata A.R..

40.2 In ordine a dette comunicazioni, le Parti si danno sin d'ora atto del fatto che ICBPI, nei confronti del Cliente, assume il ruolo di referente unico del Contratto. Per quanto precede, dunque, qualsivoglia comunicazione che il Cliente effettuerà in ordine al presente Contratto, anche nei confronti di CEDAC, dovrà essere tassativamente inoltrata all'indirizzo di ICBPI.

40.3 Le comunicazioni, notizie, informazioni che si scambieranno ICBPI e CEDAC saranno formulate ai seguenti indirizzi:

- ICBPI S.p.A.
Ufficio Contact Centre Banche e Imprese
via G. Rossa 10
40011 Anzola dell'Emilia Bologna (BO)
- Cedac Software S.r.l.
Via Toscana, n.3
40035 Castiglione dei Pepoli (BO)

➤ Cliente

Si considera l'indirizzo fornito dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente Contratto

40.4 Qualsiasi variazione degli indirizzi dovrà essere comunicata per iscritto alle altre Parti.

Articolo 41 - Reclami

Il Cliente, per tutte le controversie aventi ad oggetto disposizioni del presente Contratto, può presentare reclamo in forma scritta alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti recapiti Ufficio Reclami, Corso Europa 18, 20122 Milano - indirizzo e-mail reclamientela@icbpi.it.

La Banca risponde al reclamo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all' "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF) alle seguenti condizioni:

- a) la controversia è riferibile al Servizio CBI;
- b) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
- c) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 euro, se il Cliente chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- d) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cliente può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul sito della Banca, nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it).

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale all'ABF o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

Articolo 42 - Informazioni di carattere generale

Le informazioni di carattere generale (ad es. il corso dei cambi, le quotazioni di borsa, ecc.) eventualmente comunicate dalla Banca, sono da considerarsi a mero titolo indicativo e possono non corrispondere a valori, corsi o quotazioni applicati nei rapporti tra la Banca e il Cliente.

Articolo 43 - Divieto di cessione; subappalto

43.1 È fatto espresso divieto di cedere il presente Contratto, nonché i relativi diritti ed obblighi e/o i crediti dallo stesso derivanti sotto qualsiasi forma o natura, senza il consenso espresso e scritto delle altre Parti.

43.2 È fatta salva la facoltà di CEDAC e di ICBPI di subappaltare a terzi parte dei Servizi e/o di utilizzare terzi consulenti o collaboratori per i quali il consenso è automaticamente prestato dal Cliente.

Articolo 44 - Riservatezza

44.1 ICBPI e CEDAC si impegnano reciprocamente alla riservatezza circa tutte le informazioni, societarie, tecniche e/o commerciali, delle quali dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto.

44.2 Tutti i dati e le informazioni di qualsiasi tipo e con qualunque modalità forniti da ICBPI a CEDAC e viceversa, sono strettamente riservati e confidenziali. ICBPI e CEDAC si impegnano, reciprocamente e verso il Cliente, per sé stessi e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti anche esterni, volendone direttamente e illimitatamente risponderne, ad utilizzare tali dati e informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Contratto ed a non utilizzarli o divulgarli ad alcuno senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

44.3 ICBPI e CEDAC, sempre per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, anche esterni, volendone direttamente ed in solido illimitatamente risponderne, si impegnano ad osservare ed a far osservare tale vincolo di riservatezza anche successivamente al periodo di validità del presente Contratto.

44.4 ICBPI e CEDAC si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le notizie acquisite nell'esecuzione del presente Contratto e relative alle caratteristiche delle attività svolte dal Cliente.

Articolo 45 - Modifiche e deroghe

Sarà necessario un accordo scritto tra le Parti per variare, modificare o in ogni caso alterare, sia parzialmente che integralmente, qualsiasi clausola del presente Contratto.

Articolo 46 - Nullità parziale

47.1 Le Parti concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola del presente Contratto non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza.

47.2 ICBPI e CEDAC si impegnano sin d'ora reciprocamente e nei confronti del Cliente, in caso ricorra l'eventualità di cui al precedente comma, ad adoperarsi per sostituire detta clausola in seno al Contratto, così da conformarsi alle norme imperative di legge.

Articolo 47 - Legge applicabile e Foro competente

47.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed all'esecuzione dell'Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 48 - Clausola finale

48.1 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra ICBPI, CEDAC ed il Cliente; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra ICBPI, CEDAC ed il Cliente. In caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

48.2 Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo da parte di ICBPI, di CEDAC o del Cliente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti ai medesimi e che pertanto ICBPI, CEDAC ed il Cliente si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

48.3 Il presente contratto è scaricabile dal sito www.icbpi.it nell'area "Trasparenza" dove sono disponibili anche il Foglio Informativo, il Documento di Sintesi e la Guida ABF. Il contratto dovrà essere debitamente sottoscritto dal cliente e dovrà essere indirizzato ad ICBPI, Ufficio Contact Centre Banche e Imprese e si intenderà formalizzato solo a seguito della sottoscrizione del contratto da Parte della Banca Proponente che si riserva di accogliere o meno la richiesta.

Timbro e firma di CEDAC

Timbro e firma della Banca

_____, li _____

(Firma del Cliente) _____

Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2^a comma, del Cod. Civ. le seguenti norme: artt. 3.8; 4; 5 comma 2; 7; 10; 11 commi 2 e 3; 12 comma 2; 14; 15; 17; 20 comma 1; 22 commi 6 e 10; 26; 33; 34; 37; 38; 40; 41; 43; 45; 47.

_____, li _____

(Firma del Cliente) _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), dichiaro di agire per scopi inerenti all'attività imprenditoriale o professionale svolta e, pertanto, di non appartenere alla categoria dei "consumatori".

_____, li _____

(Firma del Cliente) _____

Trasparenza contrattuale

Dichiaro di avere ricevuto, al momento della sottoscrizione, copia del contratto, unitamente al documento di sintesi contenente le "condizioni economiche ed operative" che ne costituisce parte integrante.

_____, li _____

(Firma del Cliente) _____

Dichiaro di:

- essermi avvalso della facoltà di avere copia completa del contratto o del documento di sintesi prima della conclusione dello stesso;
- non essermi avvalso della facoltà di avere copia completa del contratto o del documento di sintesi prima della conclusione dello stesso, avendone in questa sede valutato in modo ponderato il contenuto.

_____, li _____

(Firma del Cliente) _____

Cambio Banca Proponente

Dichiaro di

- chiedere;
- non chiedere;

il **Cambio Banca Proponente** (precisare ABI Banca Cessante).

_____, li _____

(Firma del Cliente) _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 informiamo il destinatario della presente che questa Banca e la società CEDAC, in qualità di "Titolari autonomi del trattamento", ciascuna per le rispettive competenze, utilizzeranno i dati personali che il destinatario della presente ha trasmesso/trasmetterà per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale per il Servizio di Corporate Banking Interbancario e per il Servizio Fast.Invoice, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità, impegnandosi ad effettuare il trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 196/2003 ed adottando le misure più idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, come pure per adempiere ad obblighi di legge nonché a disposizioni impartite da Autorità di vigilanza e di controllo.

I dati personali in questione sono trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi al fine di evitare indebiti accessi o comunque eventi che possano comportare un uso improprio dei dati stessi.

I dati personali in questione sono trattati da "incaricati" designati da questa Banca e da CEDAC tra i propri dipendenti e collaboratori che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali.

Il conferimento dei dati personali necessari alle finalità sopra evidenziate non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli può comportare, in relazione al rapporto tra i dati e le funzioni richieste, l'impossibilità all'esecuzione dei Servizi richiesti di Corporate Banking Interbancario e Fast.Invoice.

Sempre all'esclusivo fine di dare corso alle obbligazioni assunte la Banca e CEDAC, per talune attività inerenti ai servizi CBI e Fast.Invoice, hanno la necessità di comunicare a terzi i Suoi dati. In particolare relativamente al Servizio di Corporate Banking Interbancario, i Suoi dati, saranno comunicati al Consorzio CBI, soggetto erogante il Servizio di Corporate Banking Interbancario, saranno inoltre comunicati, oltre che alle Strutture Tecniche Delegate (STD) ed agli altri eventuali Soggetti Tecnici CBI iscritti all'Elenco dei Soggetti Tecnici CBI (ESTEC), alla SIA od al soggetto fornitore a quest'ultimo subentrato in qualità di Responsabile del trattamento e, dunque, della gestione di un archivio unico (Directory) nel quale confluiscono i dati di tutti i clienti utilizzatori del predetto Servizio. Titolare del trattamento effettuato per mezzo di detto Directory sarà il Consorzio CBI – Customer to Business Interaction. Si rende noto che tale Directory ha la funzione essenziale di consentire l'indirizzamento dei flussi informatici ed è pertanto accessibile da parte di tutte le consorziate aderenti al predetto Consorzio e fornitrici del Servizio di Corporate Banking Interbancario – CBI. Si fa inoltre presente che tali consorziate, in relazione ai volumi di traffico trattati, potranno ottenere dalla SIA (o al soggetto fornitore a quest'ultimo subentrato) una replica del Directory in questione in locale, al fine di ottimizzare ed efficientare l'erogazione del Servizio ed avranno facoltà di erogare servizi di accesso ai dati di tali archivi anche alla propria clientela. In tali casi (repliche del Directory in locale) le consorziate tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi dei relativi trattamenti: l'elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di autonomi titolari, responsabili o incaricati, può essere richiesto all'indirizzo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, Servizio Sicurezza e Compliance ICT, Corso Europa 18, 20122 Milano.

Ricordiamo infine che i diritti, che l'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (riportato in calce, per comodità di consultazione) riconosce all'interessato, possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile pro-tempore della Banca e di CEDAC.

Per la Banca il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile pro tempore del Servizio Sicurezza e Compliance ICT, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di ICBPI – Corso Europa, 18 -20122 Milano.

Per CEDAC il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile in carica nominato ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, domiciliato per le funzioni presso la sede legale della Cedac Software S.r.l. - Via Toscana, 3 – 40035 Castiglione dei Pepoli (BO).

Art 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

MODULO DI CONSENSO

In relazione all'Informativa che mi è stata fornita ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, prendo atto che l'esecuzione del contratto di Corporate Banking e Fast Invoice richiede il trattamento dei miei dati personali, nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati nell'Informativa stessa.

_____, li _____

(Firma del Cliente)_____

EVENTUALE REGISTRAZIONE DEL CAMBIO BANCA PROPONENTE

Le norme della Nuova Architettura CBI prevedono – qualora un Cliente receda dal Contratto con la propria Banca Proponente (banca cessante) stipulando un contratto con una nuova banca (banca subentrante) – che la banca subentrante (in caso di rilascio di apposita dichiarazione del Cliente che manifesti la volontà di recedere dal Contratto con la Banca cessante) effettui un'apposita comunicazione al Consorzio CBI. La comunicazione della banca subentrante attiva la registrazione del Cambio Banca Proponente (che comporta la richiesta di variazione del nodo cliente, la comunicazione delle necessarie informazioni nonché la gestione delle stesse in un archivio temporaneo del Directory Amministrativo, in attesa di essere pubblicate sul Directory LDAP). Ciò premesso, ai sensi delle norme del Servizio CBI la Banca (in qualità di banca subentrante) registrerà il Cambio Banca Proponente, se richiesto dal Cliente sottoscrivendo l'apposita dichiarazione prevista dal presente Contratto.